

Rivalutazione delle partecipazioni donate: rimedio allo scomputo errato entro il 19 giugno

di Maria Benedetto

L'Agenzia delle Entrate con la **Risoluzione n. 40/E 2015** ribadisce lo stesso principio della Risoluzione n. 91/E del 2014: soltanto il soggetto che ha effettuato il precedente versamento può beneficiare dello scomputo dell'imposta in caso di successive rideterminazioni, al fine di evitare duplicazioni di imposta sul medesimo ammontare. Sono concessi sessanta giorni, a partire dal 20 Aprile 2015, per regolarizzare l'eventuale carenza versamento dovuto all'errato scomputo dell'imposta sostitutiva versata in occasione di precedenti rideterminazioni effettuate dal donante. Il versamento dovrà essere maggiorato degli interessi corrispettivi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 602/1973.

Rif. Normativi:

- Agenzia delle Entrate, ris. 20.04.2015 n. 40/E
- Agenzia delle Entrate, ris. 17.10.2014 n. 91/E
- Legge 28 dicembre 2001 n. 448 (art. 5)

Premessa

I soggetti che in passato hanno scomputato l'imposta sostitutiva già versata dal donante, da quella dovuta per la rideterminazione del valore di partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, potranno regolarizzare la propria situazione fiscale entro il **19 giugno 2015**, versando, oltre alla maggiore imposta dovuta, gli interessi, mentre non sono dovute sanzioni.

La rivalutazione delle partecipazioni non quotate consente:

- di aumentare il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni;
- di ridurre l'eventuale plusvalenza, tassabile ai fini Irpef, in caso di successiva cessione

Eventuali minusvalenze divengono indeducibili.

Rivalutazione delle partecipazioni non quotate

La possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate nei mercati regolamentati è stata introdotta dalla Legge n. 448/2001 (art. 5) ed è stata più volte riproposta nel corso degli ultimi anni: con il versamento di un'imposta sostitutiva, che può essere oggetto di rateizzazione fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, è possibile "affrancare" il valore delle plusvalenze latenti relative a questi strumenti finanziari.

La Legge di Stabilità per il 2015 ha riaperto i termini per effettuare le operazioni di rivalutazione, allargando tale possibilità alle **partecipazioni non quotate** nei mercati regolamentati **possedute alla data del 01.01.2015** (non in regime di impresa).

Al fine di utilizzare il valore "rideterminato" in luogo del costo storico, il contribuente è tenuto:

- a predisporre una **perizia di stima** del patrimonio sociale, redatta da un professionista abilitato, il quale deve indicare il nuovo valore di riferimento delle partecipazioni;
- al **versamento di un'imposta sostitutiva** nella misura del 8% o del 4% a seconda della natura (qualificata o non qualificata) della partecipazione parametrata al valore risultante dalla perizia.

L'avvenuta rivalutazione per mezzo dei sopra citati adempimenti:

- permette il riconoscimento del valore indicato nella perizia di stima in luogo del costo o valore di acquisto, ai fini della determinazione delle plusvalenze;
- non consente, invece, il realizzo di minusvalenze deducibili

In pratica, la rivalutazione di tali beni è conveniente qualora permetta di aumentare il valore fiscalmente riconosciuto, riducendo così l'eventuale plusvalenza ai fini Irpef in caso di successiva cessione.

Ai fini della rivalutazione è richiesto:

- la redazione di una **perizia giurata di stima** che individua il valore della partecipazione alla data del 01.01.2015;
- il **versamento** di un'imposta sostitutiva.

Ambito oggettivo e ambito soggettivo

La rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni è concessa esclusivamente per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (qualificate e non qualificate) possedute alla data del 01/01/2015, dai soggetti produttivi di plusvalenze e minusvalenze.

Possono essere oggetto di rivalutazione soltanto le partecipazioni non quotate possedute alla data del 01/01/2015, indipendentemente dal fatto che siano immesse nel regime del risparmio gestito ovvero che siano lasciate nel regime della dichiarazione.

Nella categoria delle partecipazioni non negoziate – che possono essere rivalutate – si devono ricomprendere tutte quelle partecipazioni non quotate né in mercati regolamentati italiani né in quelli esteri.

Pertanto, possono essere oggetto di rivalutazione:

- le partecipazioni rappresentate da titoli (azioni in Spa e Sapa);
- le quote di partecipazioni al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quote di srl o di società di persone);
- Diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (es. diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni).

Partecipazioni donate già rivalutate: Risoluzione 40/E/2015

Il donatario può rivalutare le partecipazioni già rivalutate da parte del donante senza però scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta quanto versato dal donante. Infatti, come specificato nella Risoluzione n. 91/E/2015, si tratta di imposta personale, avendo la stessa la funzione di rideterminare il costo di acquisto della partecipazione al fine di conseguire, in caso di cessione, una minore plusvalenza da parte del medesimo soggetto che ha posto in essere la procedura di rideterminazione, inoltre l'art. 7, comma 2, lett. ee) D.L. n. 70/2011 prevede la possibilità di scomputare l'imposta sostitutiva in caso di successive rideterminazioni, presupponendo che lo scomputo sia effettuato dallo stesso soggetto che ha versato l'imposta in caso di successive rideterminazioni.

La **Risoluzione n. 40/E/2015 dell'Agenzia delle Entrate** evidenzia che, a seguito delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2014, è possibile, a decorrere dal 30/06/2014, rateizzare il versamento dell'imposta in esame fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo; sull'importo delle rate successive alla prima

sono dovuti gli interessi nella misura del 3% da versare contestualmente. Ciò premesso, con la Risoluzione n. 91/E , l’Agenzia riconosce ora la possibilità, in capo ai soggetti che hanno scomputato quanto versato dal donante, di regolarizzare la propria posizione con un versamento integrativo.

In particolare i soggetti che, nelle more delle istruzioni fornite dall’Amministrazione, abbiano scomputato l’imposta sostitutiva versata in occasione di precedenti rideterminazioni effettuate dal donante, possono regolarizzare il carente versamento **entro il 19.06.2015**. Tale versamento integrativo è maggiorato degli interessi, previsti per la ritardata iscrizione a ruolo nella misura stabilita dall’art. 2 D.M. 21.05.2009 (4% annuo). Il versamento è effettuato con il mod. F24 utilizzando il codice tributo “8055”. Non è prevista l’irrogazione di sanzioni in applicazione del principio di tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente.

Procedura di rivalutazione

Ai fini della rivalutazione è richiesto:

- la redazione di una **perizia giurata di stima** che individua il valore della partecipazione alla data del 01.01.2015;
- il **versamento** di un’imposta sostitutiva.

La rivalutazione delle partecipazioni si effettua assumendo, in luogo del costo o valore di acquisto della partecipazione stessa, il valore all’1 gennaio 2015 della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente partecipato, determinato sulla base di un’apposita perizia giurata di stima redatta dai soggetti abilitati, ossia:

| | |
|-------------------------------------|--|
| <u>SOGGETTI</u> <u>ABILITATI</u> | Professionisti iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili |
| | Professionisti iscritti nel Registro dei revisori legali |
| | Periti iscritti nelle Camere di Commercio |

La redazione e il giuramento delle perizie relative alle partecipazioni possedute alla data dell'1 gennaio 2015 deve avvenire entro il 30.06.2015.

Giuramento della perizia

Per procedere al giuramento della perizia, il suo estensore deve recarsi, entro la suddetta data del 30.06.2015, in alternativa, presso:

- la cancelleria del Tribunale;
- l'ufficio di un giudice di pace;
- un notaio.

La perizia di stima deve riguardare l'intero patrimonio della società, anche se il contribuente ha la facoltà di rivalutare anche solo una frazione della partecipazione detenuta.

ESEMPIO

Il Sig. Bianchi effettua, nel febbraio 2015, la rivalutazione di una partecipazione non qualificata (non quotata), posseduta alla data del 1 gennaio 2015, del costo storico pari ad € 20.000 versando l'imposta sostitutiva del 4% sul valore periziato di € 30.000, pari ad € 1.200 (€ 30.000*4%).

A marzo 2015, il sig. Bianchi cede la partecipazione per un valore di € 28.000 senza predisporre una nuova perizia, ma riporta comunque in atto il maggior valore esposto nella perizia.

Ai fini delle imposte dirette resta valido il valore di perizia di € 30.000 che non viene disconosciuto, ma la minusvalenza pari a € 2.000 risulterà indeducibile.

In caso di opzione per il versamento rateale, la prima rata avrà scadenza il 30.06.2015, mentre le due rate successive avranno scadenza rispettivamente il 30.06.2016 e il 30.06.2017.

| Data di versamento | Imposta | Interessi | | Importo rata |
|--------------------|---------|-----------|-------|--------------|
| 30.06.2015 | 400,00 | 0% | - | 400,00 |
| 30.06.2016 | 400,00 | 3% | 12,00 | 412,00 |
| 30.06.2017 | 400,00 | 3% x 2 | 24,00 | 424,00 |

Il versamento deve essere effettuato con il **Modello F24** utilizzando, i seguenti codici tributo:

- **8055** – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati.

Il suddetto codice tributo devono essere riportati nella sezione Erario del Modello F24, indicando quale anno di riferimento l'anno di possesso dei beni per i quali si opera la rivalutazione.

10 giugno 2015
Maria Benedetto